ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
10 febbraio 2000 *

Nella causa T-5/99,

Pandelis Andriotis, residente a Salonicco (Grecia), con l'avv. S. Ioannidou, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Korn, 21, rue de Nassau,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor D. Triantafyllou, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

e

* Lingua processuale: il greco.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), rappresentato dagli avv.ti H. Kallipolitis, del foro di Salonicco, e B. Wägenbaur, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni implicite di rifiuto dei convenuti d'informare per iscritto il ricorrente circa la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'aggiudicazione di un appalto in seguito al bando di gara del Cedefop APO/97/005 (GU 1997, S 139, pag. 44),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine della controversia

1 Nel luglio 1997, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 19 luglio 1997 (S 139, pag. 44) il bando di gara APO/97/005 relativo ai seguenti servizi: « Architetto o ingegnere-architetto-consulente (...) incaricato del controllo e della verifica dei lavori di costruzione del nuovo edificio del Cedefop ».

2 Il ricorrente ha presentato un'offerta in quanto prestatore.

3 E' pacifico tra le parti che, nel corso del novembre 1997, al ricorrente era stato comunicato formalmente che l'appalto era stato aggiudicato ad un altro prestatore.

4 Avendo chiesto al Cedefop che gli fossero comunicati ufficialmente i risultati del procedimento ed i motivi del rigetto della sua offerta, egli ha ricevuto, in data 4 dicembre 1997, una lettera di quest'organismo con cui gli veniva confermato che la sua candidatura non era stata accolta, per motivi basati in sostanza sulla sua mancanza di esperienza nella costruzione d'immobili per uffici nonché sulla limitata infrastruttura del suo studio di architetto.

5 L'8 gennaio 1998 il ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia per violazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), nella quale chiedeva che gli fossero comunicati il nome dell'aggiudicatario nonché una copia del verbale di aggiudicazione e della corrispondente decisione del consiglio d'amministrazione del Cedefop.

6 Il ricorrente ha poi avviato un'azione, da un lato, dinanzi al Consiglio di Stato greco al fine di ottenere l'annullamento della decisione di attribuzione dell'appalto e, dall'altro, dinanzi al Tribunale di primo grado di Salonicco al fine, innanzi tutto, di far sospendere il procedimento di aggiudicazione e, in secondo luogo, di ottenere la presentazione di taluni documenti che, a suo parere, il Cedefop non gli aveva ancora comunicato.

7 Il ricorrente ammette di aver avuto conoscenza, nell'ambito di questo procedimento dinanzi al Tribunale di Salonicco, dei documenti richiesti.

8 In tale contesto il Tribunale di primo grado di Salonicco, nella sentenza del 30 marzo 1998, secondo una ritrascrizione che figura nel controricorso del Cedefop non contestata dal ricorrente, ha dichiarato: «Per quanto riguarda l'ultima domanda del ricorrente relativa alla presentazione dei documenti ch'egli menziona nominativamente (..) questa domanda è infondata anche nel merito e dev'essere respinta, dato che il Centro non ha mai rifiutato di presentare questi documenti, ma per contro ha presentato in particolare a) l'offerta dell'agosto 1997 dello studio di architetti di Georges e Anne Zoïdis, aggiudicatari del bando, ma anche le offerte degli studi Heupel e Nanou, b) la decisione del 14 novembre 1997 del consiglio d'amministrazione del (Cedefop), tradotta dal francese, c) il contratto del 16 dicembre 1997 tra il (Cedefop) e lo studio di architetti Zoïdis e, infine, d) la nota esplicativa del 14 novembre 1997 sulla decisione relativa alla scelta dell'architetto-consulente del direttore del Centro, il signor Johan van Rens (...)».

9 Il 6 ottobre 1998 il ricorrente ha presentato una nuova denuncia, indirizzata questa volta al presidente della Commissione, il signor Santer.

10 Poiché nessun bando relativo all'aggiudicazione dell'appalto controverso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il ricorrente ha scritto di nuovo al presidente della Commissione, in data 17 novembre 1998, chiedendo di confermargli che la pubblicazione di cui trattasi fosse avvenuta.

11 Infine, l'8 gennaio 1999, il Cedefop ha inviato una lettera al ricorrente nella quale quest'organismo sosteneva: «Il valore totale del contratto concluso sulla base dell'offerta dello studio di architetti G. e A. Zoïdis è di 140 000 ECU (...) Sottolineiamo tuttavia che, come avete potuto averne conoscenza quanto meno leggendo le conclusioni e i documenti corrispondenti del Centro nell'ambito del procedimento sommario che aveva avviato senza successo dinanzi al Tribunale di Salonicco, la traduzione in greco al tempo stesso della decisione completa del consiglio d'amministrazione e dell'esposizione dettagliata dei motivi è pubblicata nell'albo del Cedefop all'esterno dell'ufficio in cui è avvenuto il procedimento di aggiudicazione e ogni offerente poteva consultare questi documenti e prenderne copia. Inoltre, queste informazioni sono state anche versate al fascicolo, in particolare nell'ambito del citato procedimento sommario del 9 marzo 1998, e sono state messe a disposizione del giudice (e a Vostra disposizione), come indicato esplicitamente nella motivazione della decisione 30 marzo 1998, n. 7715, ed in particolare nel passaggio in cui è motivato il rigetto della Vostra domanda».

Procedimento

12 Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 1999, ha introdotto il presente ricorso.

13 Il 15 febbraio 1999 la Commissione, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità.

14 Il 1° marzo 1999 il Cedefop ha depositato un controricorso, nel quale sostiene, in sostanza, che il presente ricorso è irricevibile, senza sollevare tuttavia formalmente, ai sensi dell'art. 114, n. 1, soprammenzionato, un'eccezione d'irricevibilità.

15 Il 20 aprile 1999 il ricorrente ha fatto pervenire le sue osservazioni sull'eccezione sollevata dalla Commissione.

16 Il 3 giugno 1999 egli ha fatto pervenire la sua replica contenente le sue osservazioni sull'argomento del Cedefop relativo all'irricevibilità del ricorso.

Conclusioni delle parti

17 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— obbligare i convenuti a comunicargli per iscritto il bando relativo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei risultati del procedimento di

aggiudicazione dell'appalto APO/97/005 o ad informarlo della mancata pubblicazione di tale bando;

— condannare i convenuti alle spese di causa.

18 Il Cedefop conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese di causa.

19 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile o senza oggetto senza pronunciarsi sul merito;

— condannare il ricorrente alle spese di causa.

Sui diritti della difesa del ricorrente

Argomenti del ricorrente

20 Il ricorrente ritiene, nelle sue osservazioni relative all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, che i suoi diritti della difesa siano stati violati in quanto egli è stato invitato a rispondere a quest'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione senza aver avuto conoscenza del contenuto delle osservazioni del Cedefop.

Giudizio del Tribunale

21 Occorre rilevare che, con lettera 21 aprile 1999, il ricorrente è stato invitato a presentare le sue osservazioni sul controricorso del Cedefop. Egli ha poi depositato una replica in risposta a questa memoria il 3 giugno 1999. Alla luce di queste considerazioni, i suoi diritti della difesa non sono stati violati.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

22 Il ricorrente rileva che l'aggiudicazione di un appalto pubblico dev'essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale, in forza degli artt. 16 e 17, n. 2, della direttiva 92/50. La mancata pubblicazione della decisione d'aggiudicazione pregiudicherebbe la validità di quest'aggiudicazione e del contratto concluso in seguito ad essa.

23 Egli sostiene che, nella sua qualità di candidato ad un procedimento d'aggiudicazione, e avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ha un interesse giuridico manifesto a che siano rispettati, nella fattispecie, gli artt. 16 e 17 soprammenzionati. Egli avrebbe poi avuto conoscenza dei documenti controversi solo grazie al fatto che essi erano stati presentati come allegati non certificati unitamente alle conclusioni del Cedefop nel procedimento sommario dinanzi al Tribunale di primo grado di Salonicco.

24 Al di là di quest'interesse giuridico formale, egli avrebbe anche un interesse sostanziale a far constatare l'illegittimità della mancata pubblicazione per due motivi. Innanzi tutto, la mancata pubblicazione pregiudicherebbe la validità dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, validità che il ricorrente si appresterebbe a contestare dinanzi ai giudici civili nazionali competenti. Essa costituirebbe poi un elemento utile per implicare la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) nell'ambito di un successivo ricorso per risarcimento.

25 Il ricorrente sottolinea poi a tal riguardo che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale costituisce l'unico modo sicuro per comunicare a terzi interessati le informazioni che consentono un controllo sulla validità della decisione di aggiudicazione controversa. Questi requisiti non potrebbero essere soddisfatti né con l'affissione negli uffici delle autorità aggiudicatrici, né con la presentazione o il deposito di fotocopie non autenticate.

26 Per quanto riguarda l'atteggiamento della Commissione nella presente causa, il ricorrente sostiene che, conformemente agli artt. 17 e 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1975, n. 337, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39, pag. 1), quest'istituzione era tenuta a fornire una conferma circa la pubblicazione della decisione di aggiudicazione entro un mese a decorrere dalla domanda ad essa presentata. La mancata risposta della Commissione entro questo termine equivarrebbe quindi ad una decisione implicita di rigetto.

27 Il Cedefop fa presente innanzi tutto che il ricorrente riconosce di essere stato informato nel novembre 1997 e, successivamente, per iscritto il 4 dicembre 1997, circa il rigetto della sua candidatura. Egli non avrebbe contestato questa decisione nei termini stabiliti, dato che la sua contestazione reca la data dell'8 gennaio 1998. In tale situazione, il presente ricorso sarebbe irricevibile a causa del mancato rispetto dei termini della fase precontenziosa del procedimento.

28 Il Cedefop fa presente poi che il ricorrente ammette, in ogni caso, di avere avuto conoscenza dei documenti che egli mira ad ottenere nell'ambito della presente causa. Egli eserciterebbe la presente azione come se non avesse mai avuto conoscenza di questi documenti. Poiché un eventuale esito positivo del suo ricorso non può migliorare la sua posizione, il ricorrente non avrebbe nella fattispecie alcun interesse concreto ad agire.

29 Il Cedefop sottolinea infine che ha applicato le disposizioni della direttiva 92/50 a sua discrezione, in quanto questa direttiva non si applica nel caso di specie, in quanto il contratto sottoscritto con l'aggiudicatario riguardava un importo inferiore a 200 000 ECU senza IVA.

30 La Commissione, dal canto suo, sostiene innanzi tutto che un ricorso presentato contro atti o omissioni del Cedefop dovrebbe essere rivolto esclusivamente contro quest'ultimo e non contro altri organi delle Comunità. Di conseguenza, in quanto esso è rivolto contro la Commissione, il presente ricorso sarebbe manifestamente irricevibile.

31 In secondo luogo e in subordine, la Commissione rileva in particolare che, laddove il ricorso è rivolto contro il suo rifiuto implicito di esercitare il controllo di legittimità degli atti del Cedefop, che è ad essa affidato dal regolamento n. 337/75, il ricorrente non ha impugnato questo rifiuto implicito nei termini stabiliti dalla fase precontenziosa del procedimento.

32 La Commissione fa valere in terzo luogo che l'8 gennaio 1999 il Cedefop ha notificato il risultato del procedimento di aggiudicazione al ricorrente. Di conseguenza, quest'ultimo non avrebbe un interesse attuale al presente ricorso.

Giudizio del Tribunale

33 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale può pertanto decidere che non occorre aprire la fase orale del procedimento e può statuire sulla domanda con ordinanza motivata.

34 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.

35 Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide, in quanto il ricorso è rivolto contro la Commissione, che non occorre aprire la fase orale del procedimento e, in quanto esso è rivolto contro il Cedefop, che non occorre continuare il procedimento.

36 In forza di una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso presentato da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione ch'essa faccia valere un interesse ad agire (v. sentenza del Tribunale 30 gennaio 1997, causa T-117/95, Corman/Commissione, Racc. pag. II-95, punto 83).

37 Dai documenti del fascicolo risulta che il ricorrente ha chiesto al Cedefop che gli fossero comunicati il risultato del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui è causa ed i motivi del rigetto della sua offerta e che egli ha ricevuto una lettera motivata del Cedefop in data 4 dicembre 1997 con cui gli veniva confermato che la sua candidatura non era stata accolta.

38 Inoltre, il ricorrente ammette nelle sue osservazioni di avere avuto conoscenza, prima dell'introduzione del presente ricorso, nell'ambito dei procedimenti precontenziosi nazionali, ossia al più tardi il 30 marzo 1998, di tutte le informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi che avrebbero potuto figurare nella pubblicazione della decisione di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale.

39 Poiché il ricorrente ha già ottenuto tutte le informazioni che possono costituire oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e poiché quindi, prima dell'introduzione del presente ricorso, ha già conseguito il risultato che persegue, in sostanza, mediante il presente procedimento, cioè l'ottenimento dei dati necessari per consentirgli d'impugnare la decisione di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi ed il concomitante rigetto della sua offerta, occorre concludere che egli non dispone di alcun interesse ad agire.

40 Di conseguenza, il presente ricorso dev'essere considerato manifestamente irricevibile.

41 In ogni caso, da una giurisprudenza costante risulta che non spetta al Tribunale indirizzare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (v. ordinanza del Tribunale 27 ottobre 1999, causa T-106/99, Meyer/Commissione, Racc. pag. II-3273, punto 21). Di conseguenza, le conclusioni del ricorrente intese ad ottenere che i convenuti siano obbligati a comunicargli per iscritto il bando recante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei risultati del procedimento di aggiudicazione dell'appalto APO/97/005 o a informarlo della mancata pubblicazione di tale bando sono, anche a tale titolo, manifestamente irricevibili.

Sulle spese

42 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è risultato soccombente e i convenuti hanno concluso in tal senso, occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) **Il ricorso è manifestamente irricevibile.**

2) **Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dal Cedefop.**

Lussemburgo, 10 febbraio 2000

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — J. Pirrung